

STATUTO

SYNESIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALDILANA BI VIA FERLA 17

Numero REA: BI - 181205

Codice fiscale: 93005850024

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-03-2006 - Statuto completo	2
--	---

	Le spese per quest'atto e conseguenti sono a carico della	
	Società che le assume.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che ho	
	letto, in assemblea, al comparente il quale da me	
	interpellato lo approva.	
	Dattiloscritto e completato a mano da persona di mia fiducia	
	in due fogli di carta per facciate sette	
	e parte della ottava sin qui	
	viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio.	
	IN ORIGINALE FIRMATO	
	FERRUCCIO FERRERO VARSINO	
	ANTONIO FORNI NOTAIO	
	REGISTRATO AD IVREA IL 17/02/2006	
	AL N. 363 SERIE 1	
	ALL. A	
	Statuto di Synesis Società Cooperativa Sociale	
	Società cooperativa in tipologia "S.r.l.", a mutualità	
	prevalente,	
	con Amministratore unico o C.d.A.	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	1. E' costituita la società cooperativa denominata "Synesis	
	Società Cooperativa Sociale".	

	2. La Società ha sede nel Comune di Trivero (BI).	
	3. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire o di	
	sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel	
	territorio nazionale, di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e	
	di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Art. 2 - Durata	
	1. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con	
	deliberazione dell'Assemblea dei soci, nei termini di legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	1. La Cooperativa e' retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualita' senza fini di speculazione privata	
	e ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso la gestione dei servizi	
	socio-assistenziali e socio-sanitari di cui alla legge 8	
	novembre 1991, numero 381, articolo 1, comma primo, lettera	
	a) ed educativi.	
	La Società cooperativa opera ispirandosi ai principi di	
	solidarietà e mutualita', e si propone altresì di ottenere,	
	mediante l'autogestione dell'attività di impresa che ne	
	costituisce l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa	

	per i propri soci, alle migliori condizioni economiche,	
	professionali, sociali, facilitando l'accesso dei lavoratori	
	a commesse e appalti, e riducendo in tal modo il livello di	
	disoccupazione nel settore. La Cooperativa, nello svolgimento	
	della propria attivita', si avvale prevalentemente delle	
	prestazioni lavorative dei soci, e intende orientare la	
	propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio	
	mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e ss. c.c..	
	Per raggiungere gli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	lavoratori, sulla base delle disposizioni di legge,	
	instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo,	
	un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista	
	dalla legge.	
	Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate dalle disposizioni di legge e da un	
	apposito regolamento interno.	
	2. La Cooperativa puo' operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	1. Considerata l'attivita' mutualistica della Societa',	
	cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i	
	requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre	
	determinati, la Cooperativa si propone di:	
	a) gestire strutture di soggiorno e/o organizzare soggiorni	
	per persone anziane e disabili fisici e psichici necessitanti	

	di attivita' socio-assistenziali e socio-sanitarie, gestire	
	comunita' alloggio, case famiglia e, piu' in generale,	
	strutture di ogni tipologia a carattere socio-educativo,	
	socio-assistenziale e socio-sanitario, in via sia temporanea	
	sia continuativa, avvalendosi della collaborazione di	
	personale munito delle necessarie abilitazioni di legge e/o	
	di professionisti, anche esterni, di fiducia;	
	b) gestire comunita' alloggio per minori e adulti in stato	
	di disagio, avvalendosi di personale specializzato ai sensi	
	di legge;	
	c) gestire asili nido;	
	d) gestire e fornire servizi di assistenza sociale e	
	socio-sanitaria, anche domiciliare, a favore delle persone	
	anziane e, piu' in generale, delle persone svantaggiate,	
	avvalendosi di personale proprio o esterno munito delle	
	necessarie abilitazioni;	
	e) gestire e fornire servizi socio-assistenziali in	
	teleassistenza e socio-sanitari in telemedicina, curando	
	anche gli aspetti di ricerca e sviluppo tecnologico a essi	
	affidenti;	
	f) stipulare convenzioni con enti pubblici territoriali e/o	
	societa' gestite o partecipate dai medesimi, al fine di	
	sviluppare e gestire servizi socio-assistenziali,	
	socio-sanitari e socio-educativi di pubblica utilita';	
	g) fornire e gestire servizi di assistenza domiciliare a	

	portatori di handicap, tossicodipendenti, minori e famiglie	
	in difficolt�, eventualmente avvalendosi di personale	
	abilitato e di fiducia, e garantirne la cura, la	
	sorveglianza, la salvaguardia fisica e psichica; fornire	
	prestazioni assistenziali del tipo sopra indicato anche in	
	caso di degenza degli interessati presso ospedali, case di	
	cura, comunit�, anche terapeutiche, e luoghi di	
	villeggiatura;	
	h) prestare alle famiglie e alle istituzioni scolastiche	
	servizi diretti all'educazione dei minori in stato di bisogno	
	e tali da favorirne l'inserimento sociale e culturale;	
	i) promuovere il supporto al recupero psichico dei degenti	
	ed ex degenti di ospedali psichiatrici;	
	j) promuovere e gestire l'attivit� di formazione dei soci,	
	anche volontari, e/o dei terzi, allo scopo di ampliare la	
	qualificazione e l'informazione professionale dei medesimi	
	nel settore dei servizi sociali, in particolare istituendo e	
	gestendo corsi di formazione e di aggiornamento professionale	
	per operatori del settore socio-assistenziale;	
	k) promuovere e gestire attivita' e/o corsi di educazione	
	alimentare per la corretta tutela della salute e per la	
	prevenzione delle malattie;	
	l) gestire servizi socio-educativi e culturali.	
	La Cooperativa potra' inoltre, per il conseguimento dello	
	scopo e dell'oggetto sociale, svolgere qualsiasi attivita'	

	connessa e affine a quelle sopra elencate, ivi comprese tutte	
	le attivita' di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria	
	ritenute necessarie e utili, o comunque attinenti, sia	
	direttamente sia indirettamente, all'attivita' di cui	
	all'oggetto sociale, esclusa in ogni caso l'attivita' di	
	raccolta di risparmio tra il pubblico, di esercizio del	
	credito e di attivita' finanziaria in via prevalente.	
	2. La Cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari e/o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	A titolo meramente esemplificativo la Cooperativa potra':	
	a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma in imprese che svolgano attivita' analoghe o comunque	
	accessorie all'attivita' sociale;	
	b) dare adesioni e partecipazioni a enti e organismi	
	economici e consortili, diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo, e agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti e il credito;	
	c) concedere avalli cambiari e fidejussioni, stipulare	
	contratti di locazione finanziaria e fidi bancari con le	
	societa' preposte, concedere ogni e qualsiasi altra garanzia,	
	sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del	
	credito ai soci;	
	d) promuovere, o partecipare a, enti, societa', consorzi di	
	garanzia sostenuti dal movimento cooperativo, aventi per	

	scopo il coordinamento e l'accesso al credito di ogni tipo;	
	e) promuovere ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi	
	finanziari a breve, medio e lungo termine, prestando le	
	necessarie garanzie o fidejussioni;	
	f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e	
	integrative. A tal fine la Societa', nel rispetto delle	
	procedure e delle norme di legge, potra' avvalersi delle	
	provvidenze e delle agevolazioni previste dalle norme vigenti	
	in materia;	
	g) emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari nelle	
	forme consentite dalla legge, assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	3. La Societa' cooperativa si propone di stimolare lo	
	spirito di previdenza e risparmio dei soci, e potra'	
	istituire una sezione di attivita', con approvazione di	
	apposito regolamento ai sensi di legge, per la raccolta di	
	prestiti tra i soli soci e ai soli fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale, nel rispetto dell'articolo 13 del	
	D.P.R. n. 601/1973, dell'articolo 12 della Legge n. 127/1971,	
	del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, della deliberazione	

	C.I.C.R. 3 marzo 1994 e comunque della normativa vigente.	
	4. La Cooperativa puo' aderire a un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c..	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 - Soci cooperatori	
	1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della stessa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio, ai risultati economici e alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	e/o operative, anche in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.	
	2. Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche	
	che, condividendo espressamente gli scopi e le finalità della	
	Cooperativa ed essendo in possesso delle autorizzazioni e	

	iscrizioni eventualmente richieste da specifiche norme	
	regolanti le attività professionali, intendano, e siano in	
	grado di, collaborare al perseguimento dei fini sociali e/o	
	svolgano la loro attività nell'ambito degli scopi previsti	
	dallo Statuto.	
	3. Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche, gli	
	enti pubblici e privati, nonché le associazioni di ogni tipo,	
	purché abbiano scopi o interessi coerenti con l'attività	
	economica della Cooperativa, la loro presenza non sia	
	incompatibile con le finalità della stessa e possano	
	concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale. Ai sensi	
	dell'art. 11 della Legge 381/91 le persone giuridiche	
	pubbliche e private ammesse come socio devono prevedere nel	
	proprio Statuto il finanziamento e lo sviluppo della	
	cooperazione sociale.	
	4. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che	
	esercitano, in proprio, imprese che per dimensioni, tipologia	
	e dislocazione sul territorio della attività siano identiche	
	o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa, così da	
	potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa.	
	5. I soggetti ammessi come soci cooperatori sono iscritti	
	in una specifica sezione del Libro Soci, in base	
	all'appartenenza a ciascuna delle tipologie seguenti.	
	a) Soci cooperatori ordinari. Sono persone fisiche che	

	svolgono un'attività lavorativa retribuita, hanno compiuto il	
	diciottesimo anno di età, esercitano arti e mestieri	
	attinenti allo scopo sociale, danno un apporto diretto e	
	cooperano attivamente all'esercizio sociale e al suo sviluppo	
	con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine,	
	specializzazione ed esperienza professionale. In deroga a	
	quanto precede, possono essere ammessi come soci anche	
	elementi tecnici e amministrativi, in numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di consulenza, ai sensi dell'art. 10 della Legge 381/91.	
	b) Soci cooperatori volontari. Sono persone fisiche che, in	
	possessione dei requisiti previsti per i soci ordinari, sono	
	disposti a prestare la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà; ai sensi dell'art. 2	
	della Legge 381/91, sono iscritti in un'apposita sezione del	
	Libro soci e il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato e	
	autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale e per la	

	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci operatori	
	1. L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori	
	(anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale,	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	2. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	operatori di cui al precedente art. 5.	
	3. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della Cooperativa.	
	4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	

	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della Cooperativa.	
	5. La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale	
	deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	6. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o	
	di inserimento nell'impresa Cooperativa.	
	7. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	8. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	

	9. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c..	
	10. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto sia sul rapporto sociale sia sul	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	11. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente Statuto,	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza	
	dei doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario, del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione.	
	12. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	

	alla categoria speciale deve presentare, 90 giorni prima	
	della scadenza del termine di cui al comma 6.5, punto 1,	
	apposita domanda all'Organo amministrativo, cui spetta	
	verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del	
	presente Statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	Libro soci entro il termine di cui al comma 6.5, punto 1. In	
	caso contrario la domanda deve ritenersi respinta.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta contenente, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita,	
	residenza, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, dell'eventuale capacità	
	professionale maturata nei settori di intervento della	
	Cooperativa, delle specifiche competenze possedute, e	
	l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro	
	in conformità con il presente Statuto e con l'apposito	
	regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;	
	c) la condizione contrattuale desiderata per l'ulteriore	
	rapporto di lavoro e la sua tipologia, il possibile	
	inquadramento e il settore di specifica occupazione richiesti;	

	d) l'ammontare della quota sociale che propone di sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di conoscere e accettare incondizionatamente e integralmente il presente Statuto e i regolamenti attuativi, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	2. Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto sostanzialmente nei precedenti punti b), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale, la denominazione, la sede, la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	b) copia autentica del proprio Statuto;	
	c) copia autentica della deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla Società cooperativa e la nomina dei delegati all'Assemblea dei soci.	
	3. L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti a integrazione di quelli sopra elencati, al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.	
	4. L'Organo amministrativo, valutata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	

	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	Libro soci.	
	Ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione	
	adottata dall'Organo amministrativo, il nuovo socio deve	
	versare, oltre l'intero importo della quota sottoscritta, una	
	somma di ammissione determinata dall'Organo amministrativo	
	per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve	
	patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. In	
	manca di determinazione annuale, si intende vigente la	
	quota prevista dalla determinazione più recente.	
	Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione,	
	mediante trattenuta sulla prima busta paga per i soci	
	lavoratori, o entro 30 giorni dalla notifica dell'ammissione	
	per le altre categorie di soci.	
	Gli eventuali aumenti delle quote sociali deliberati	
	dall'organo competente, durante la vita della Società,	
	sottostanno alle disposizioni di cui sopra.	
	Le somme versate a titolo di tassa d'ammissione si intendono	
	versate al fondo di riserva ordinaria.	
	L'atto deliberativo, che stabilisce anche il tipo	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato all'atto	
	dell'ammissione, o successivamente, diventerà operativo e	
	sarà annotato nel Libro soci successivamente all'adempimento	

	di quanto sopra previsto da parte del nuovo ammesso.	
	6. L'Organo amministrativo deve, con le stesse modalità,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, il proponente può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere sull'istanza il pronunciamento dell'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme	
	da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a	
	recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da	
	assumersi entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	
	7. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 - Conferimenti e azioni dei soci cooperatori	
	1. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere a	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote del valore nominale di 50 (cinquanta)	
	.	
	2. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno una	
	quota.	

	3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	1. Le quote dei soci cooperatori sono sempre nominative,	
	non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,	
	né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo, e si considerano	
	vincolate a favore della Cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono	
	con la medesima.	
	2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori	
	con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.	
	7. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal	
	socio.	
	3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel Libro soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 10 - Obblighi del socio	

	1. Fermi restando gli altri obblighi derivanti dalla legge	
	e dallo Statuto, i soci si obbligano:	
	a) a versare, con le modalità e nei termini stabiliti, il	
	capitale sottoscritto, la tassa di ammissione (a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione), il sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) a osservare lealmente il presente Statuto, i regolamenti	
	attuativi e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	c) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali o il proprio lavoro in relazione al tipo e allo	
	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le	
	esigenze della Cooperativa;	
	d) a comunicare ogni variazione che intervenga in merito a	
	quanto dichiarato con la domanda di ammissione;	
	e) a partecipare all'attività della Società per la sua	
	intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause	
	previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di	
	socio;	
	f) a non aderire ad altre cooperative o a imprese che	
	perseguano scopi sociali simili o analoghi ed esplichino	

	attività concorrente, salvo espressa autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo, e in generale a non svolgere	
	azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o	
	pregiudizievole agli interessi della Società.	
	2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal Libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 - Diritti dei soci	
	1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	2. Il socio non Amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione.	
	3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di	
	lavoro della Società, con modalità e durata tali da non	
	arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	

	5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la Società.	
	Art. 12 - Perdita della qualità di socio	
	1. La qualità di socio si perde:	
	a) per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o per	
	causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 - Recesso e decadenza del socio	
	1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che	
	non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio	
	recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso	
	da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	3. Il recesso non può essere esercitato e, qualora già	
	esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 giorni, la	
	Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	

	deliberato lo scioglimento della Società.	
	4. Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro 60	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino	
	il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	5. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	6. Il recesso non può essere parziale.	
	7. La decadenza è pronunciata dall'Organo amministrativo	
	nei confronti del socio:	
	a) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal presente Statuto;	
	b) in possesso dei requisiti di legge per avere diritto	
	alla pensione di vecchiaia;	

	c) che abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto	
	ulteriore di lavoro;	
	d) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo;	
	e) nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di	
	legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a	
	sostegno del reddito dei lavoratori.	
	Art. 14 - Esclusione	
	1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi	
	sociali, non osservando le disposizioni del presente Statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni e delle	
	determinazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto sociale;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che ponga in essere atti di insubordinazione nei	
	confronti degli organismi direttivi tali da compromettere	
	l'operatività dei servizi ai quali è assegnato e/o fomenti	
	analoghi comportamenti;	
	d) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	

	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Società;	
	f) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza	
	verso la Società senza preventiva autorizzazione da parte del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla Cooperativa;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati la cui gravità renda non perseguibile il rapporto	
	sociale;	
	i) che, in qualunque modo, arrechi danni anche morali alla	
	Cooperativa e/o fomenti in seno a essa dissidi e disordini	
	pregiudizievoli;	
	j) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato,	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	l) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito.	
	Nei casi indicati ai punti e) e f) il socio inadempiente	
	dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, al	
	rientro nelle previsioni normative e l'esclusione potrà	
	essere deliberata soltanto trascorsi 30 giorni da detto	

	invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione.	
	3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro	
	soci, da effettuarsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina in ogni	
	caso anche la risoluzione dei rapporti mutualistici di	
	qualsiasi tipologia eventualmente in essere.	
	Art. 15 - Liquidazione	
	1. I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 24.6	
	lett. c) e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	2. La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora esso sussista nel	
	patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies,	
	comma 3 c.c..	
	3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	

	articoli dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c., la cui	
	liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere	
	corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, questi dovranno	
	indicare, entro 6 mesi dalla data del decesso, quello che tra	
	essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	4. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo, che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza, si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 15.	
	5. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	

	un rappresentante comune. La Società esprime il proprio	
	apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	6. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 15.	
	Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	2. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1,	
	oltre a essere tenuti al risarcimento dei danni e al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	3. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote e del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	

	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 c.c..	
	4. Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso di essa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 - Soci sovventori	
	1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con	
	deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al	
	fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la	
	realizzazione dell'oggetto sociale, possono essere ammessi	
	soci sovventori, sia persone fisiche sia persone giuridiche,	
	nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Art. 19 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere a	

	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote trasferibili del valore di 50	
	(cinquanta) .	
	2. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote	
	pari a venti.	
	Art. 20 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	1. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno a indicarne altro gradito.	
	3. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 21 - Deliberazione di emissione	
	1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con decisione dell'Organo	
	amministrativo, che deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	

	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti	
	attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	

	4. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 22 - Recesso dei soci sovventori	
	1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla	
	decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 - Elementi costitutivi	
	1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai	
	conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti,	
	questi ultimi, nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art. 24.6, lett. a) e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e	
	agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	

	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri	
	e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi,	
	educazione cooperativistica e mutualistica in generale;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali, previa destinazione a riserva legale indivisibile;	
	g) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei	
	soci e /o prevista per legge.	
	2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci	
	nel limite delle quote sottoscritte.	
	3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	

	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati	
	separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	5. Gli Amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c.,	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale, per una quota parte pari ad almeno il	
	30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.1.1992 n. 59;	
	d) a favore dei soci lavoratori, mediante trattamenti	

	economici ulteriori a titolo di ristorno (nel rispetto dei	
	limiti di legge), integrazioni dei loro trattamenti	
	retributivi complessivi, aumento gratuito delle rispettive	
	quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero	
	distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della	
	Legge 59/1992.	
	7. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure di riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori (remunerazione dei soci	
	sovventori).	
	Art. 25 - Ristorni	
	1. L'Organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	2. I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano	
	sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme: erogazione diretta,	
	aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio,	
	emissione di quote di sovvenzione.	
	3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il	
	socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento	

	e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno,	
	b) la qualifica / professionalità,	
	c) i compensi erogati,	
	d) il tempo di permanenza nella Società,	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO VI	
	Decisioni dei soci. Competenze e modalità	
	Art. 26 - Decisioni dei soci	
	1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dalle presenti norme per il	
	funzionamento della Società, nonché sugli argomenti che uno o	
	più Amministratori, o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci,	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	

	diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli	
	Amministratori, dell'esclusione o della limitazione del	
	diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte	
	dagli Amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio;	
	i) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c), f), g) e h) possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27	
	e 28.	
	4. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d),	
	e) e i), ovvero in ogni altro caso, se lo richiedono uno o	
	più Amministratori, o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle	
	forme di cui al successivo art. 30.	
	Art. 27 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta	
	1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	
	più Amministratori, o di un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti, e consiste in una	

	proposta di deliberazione che deve essere partecipata a tutti	
	i soci. Dalla proposta devono risultare con chiarezza	
	l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario	
	per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	2. Ai soci è assegnato un termine per trasmettere la	
	risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce	
	alla proposta di deliberazione sottoposta a valutazione.	
	3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	4. La mancanza di risposta del socio entro il termine	
	suddetto è considerata voto contrario.	
	5. L'Organo amministrativo deve raccogliere le	
	consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i	
	soci, a tutti gli Amministratori e ai sindaci, se nominati,	
	indicando:	
	a) i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota	
	di capitale da ciascuno rappresentata;	
	b) la data in cui si è formata la decisione, che coincide	
	con la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	c) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	

	7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato	
	a tutti i soci e i documenti pervenuti alla Società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati.	
	Art. 28 - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto	
	1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	
	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	assembleare e non manifestata in seguito a una previa	
	consultazione dei soci, in adesione a una predefinita	
	proposta di decisione ai sensi del precedente art. 27. Esso	
	consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con	
	esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della	
	proposta di decisione, del quale il socio consenziente	
	dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi	
	possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	2. La decisione dei soci si intende formata soltanto	
	qualora pervengano alla Società, nelle forme sopraindicate ed	
	entro dieci giorni dal ricevimento della prima	
	comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il	
	quorum deliberativo previsto al successivo art. 29.2.	
	3. L'Organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a	
	tutti gli Amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	
	indicando:	
	a) i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota	

	di capitale da ciascuno rappresentata;	
	b) la data in cui si è formata la decisione, che coincide	
	con la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	c) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	5. I documenti pervenuti alla Società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati.	
	Art. 29 - Decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum	
	1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 27 e 28 del presente Statuto, se iscritto a	
	Libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto	
	se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se	
	socio sovventore, dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona	
	giuridica.	
	2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole di quattro quinti dei voti	
	attribuibili a tutti i soci.	
	Art. 30 - Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	assembleare	

	1. Nelle materie indicate nelle lettere d), e) e i) del	
	precedente art. 26.2, in tutti gli altri casi, quando lo	
	richiedano uno o più Amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci, e comunque quando espressamente previsto dalla legge,	
	le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	2. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo	
	amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purché nell'ambito del territorio italiano, almeno una volta	
	all'anno; può essere inoltre convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, su richiesta	
	del Collegio Sindacale e di un insieme di soci	
	rappresentativo di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci, previa domanda scritta agli Amministratori.	
	In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della	
	richiesta.	
	3. La convocazione dell'Assemblea deve essere esperita	
	dall'Organo amministrativo almeno 8 giorni prima	
	dell'adunanza, utilizzando qualsiasi metodo purché idoneo a	
	dimostrare l'avvenuta comunicazione ai soci, anche mediante	
	affissione dell'avviso in ogni sede operativa, utilizzando	
	fax e posta elettronica.	
	4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	

	giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle	
	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il	
	caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione	
	l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.	
	5. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Ciascuno degli intervenuti può tuttavia opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 31 - Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	assembleare: costituzione e quorum deliberativi	
	1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	2. L'Assemblea, una volta regolarmente costituita, delibera	
	a maggioranza assoluta dei voti intervenuti o rappresentati.	
	Nel caso, invece, si tratti di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sul cambiamento sostanziale dell'oggetto, sulla	
	trasformazione del tipo e sulla fusione della Società, tanto	

	in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni	
	devono essere prese col voto favorevole di una maggioranza	
	pari alla metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	Art. 32 - Votazioni	
	1. Per le votazioni in sede assembleare si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	3. L'Assemblea può svolgersi anche con la dislocazione gli	
	intervenuti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci.	
	Art. 33 - Voto	
	1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel Libro soci da almeno 90 giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.	
	4. Ai soci operatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	

	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	5. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che	
	non sia Amministratore o dipendente, come disposto nell'art.	
	2372 c.c.. Ciascun socio non può rappresentare più di un	
	socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente dell'Organo amministrativo, e in sua assenza dal	
	Vicepresidente, e in assenza anche di questi dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in	
	cui il verbale sia redatto da un notaio.	
	TITOLO VII	
	Amministrazione	
	Art. 35 - Amministrazione	
	1. La Società può essere amministrata, su decisione dei	

	soci in sede di nomina, da un Amministratore unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione.	
	2. Qualora la decisione dei soci provveda a eleggere un	
	Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da tre a sette, e il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	3. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	4. I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	a dimissioni. La cessazione degli Amministratori per scadenza	
	del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in	
	cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.	
	5. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il	
	Vicepresidente.	
	Art. 36 - Compiti degli Amministratori	
	1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	2. L'Organo amministrativo può deliberare la delega di	
	parte delle proprie attribuzioni, a eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di	

	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci , a uno o	
	più dei suoi componenti, oppure a un comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	3. Gli Amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	Cooperativa, potranno istituire appositi comitati	
	scientifici, determinandone, con apposita delibera,	
	l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 37 - Metodi decisionali semplificati	
	1. Nel caso in cui la Cooperativa sia amministrata da un	
	Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso,	
	salvo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso nella	
	prima riunione successiva alla nomina.	
	2. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	

	più Amministratori e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e	
	ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	3. Il consenso espresso per iscritto indica invece	
	qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori	
	dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito a una	
	previa consultazione dei consiglieri, in adesione a una	
	predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una	
	dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e	
	chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del	
	quale il consigliere consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere	
	trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto consenso.	
	4. Per la consultazione e il consenso può essere utilizzato	
	ogni idoneo sistema di comunicazione, anche telematico.	
	5. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Art. 38 - Metodo decisionale collegiale	

	1. Quando lo richieda anche uno solo degli Amministratori	
	in carica, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla	
	legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del	
	Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene	
	convocato e quindi chiamato a formare le proprie	
	deliberazioni dal Presidente, con lettera raccomandata ovvero	
	con qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta	
	partecipazione della convocazione (fax, posta elettronica),	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	3. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	Art. 39 - Integrazione dell'Organo amministrativo	
	1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 c.c..	
	2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei	
	soci per la sostituzione dei mancanti.	
	3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato,	

	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla	
	decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	4. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore	
	unico si procede come al precedente comma.	
	Art. 40 - Compensi agli Amministratori	
	1. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto ai suoi membri chiamati a svolgere specifici incarichi	
	a carattere continuativo, in favore della Società, tenendo	
	altresì conto dei particolari compiti attribuiti.	
	Art. 41 - Rappresentanza	
	1. L'Amministratore unico o il Presidente dell'Organo	
	amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte a terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	2. Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire e utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere e utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	3. Essi hanno la facoltà di nominare avvocati e procuratori	

	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.	
	5. L'Amministratore unico, o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, a soggetti	
	terzi, anche non soci, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO VIII	
	Organo di controllo	
	Art. 42 - Collegio sindacale	
	1. Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543	
	c.c., i soci provvedono alla nomina del Collegio sindacale	
	che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	2. Il Collegio sindacale, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio	
	sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	Art. 43 - Compiti	
	1. Il Collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	

	contabile previste dall'art. 2409 ter c.c.. Esso inoltre	
	vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. in	
	particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile della Società, e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 - Scioglimento e liquidazione	
	1. La Cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine di cui all'art. 2;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la	
	sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che	
	l'Assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'Assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;	
	f) per deliberazione dell'Assemblea.	
	2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo	
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge, nel termine di 30 giorni dal loro	
	verificarsi.	
	3. L'Assemblea straordinaria eventualmente convocata	
	dall'Organo amministrativo nominerà uno o più liquidatori	

	determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della Società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell'organo	
	liquidativo, con particolare riguardo alla cessione di	
	singoli beni o diritti o blocchi di essi;	
	e) gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.	
	Art. 45 - Devoluzione patrimonio finale	
	1. In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto	
	soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati,	
	sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 - Regolamenti	
	1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i	

	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che	
	delibererà a maggioranza assoluta dei voti intervenuti o	
	rappresentati.	
	2. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se	
	costituiti.	
	Art. 47 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione	
	1. La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria	
	attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	

	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione sono inderogabili, e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 48 - Rinvio	
	1. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile	
	contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	IN ORIGINALE FIRMATO	
	FERRUCCIO FERRERO VARSINO	
	ANTONIO FORNI NOTAIO	
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA	
	DI COMMERCIO DI BIELLA AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO DELLE	
	ENTRATE DI BIELLA N.8651 DEL 7.03.2001.	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL	
	DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20	
	COMMA 3 DEL DPR N. 445/2000.	